



0195756 | 29/03/2016
R MARCHE | GRM | RFP | P
90.40.60/2013/BRT/4

OGGETTO: Azzeramento dell'aliquota Irap per le nuove imprese di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30.

La presente nota esplicativa intende fornire alcuni chiarimenti in ordine alla portata ed all'ambito applicativo della normativa regionale indicata in oggetto.

L'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 (legge di stabilità 2016) prevede, al comma 1, che l'aliquota Irap vigente è azzerata, quindi, è ridotta a zero, per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2016, per i primi due periodi d'imposta. La misura agevolativa introdotta mira a favorire la nascita di nuove imprese e l'occupazione, utilizzando la leva fiscale come incentivo secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 68/2011 che concede alle Regioni la possibilità di ridurre le aliquote Irap fino ad azzerarle.

Si ricorda che il legislatore regionale è intervenuto più volte in materia di Irap, prevedendo una maggiorazione generalizzata dell'aliquota Irap nonché la sospensione dalla maggiorazione e la riduzione della aliquota per determinati settori di attività e categorie di soggetti passivi.

Al fine di poter analizzare le aliquote vigenti per il periodo di imposta 2016 si rinvia alla tabella disponibile sul sito della Regione Marche, accedendo al portale dei tributi regionali, al seguente indirizzo: <http://www.tributi.marche.it>, nella sezione dedicata all'IRAP.

L'azzeramento dell'aliquota Irap si applica esclusivamente alle neo imprese per il periodo di imposta in cui l'attività è per la prima volta iniziata nel territorio della regione, durante l'anno solare che va dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, e per quello successivo. Per costituzione di nuove imprese si fa riferimento a quelle che effettivamente iniziano l'esercizio dell'attività produttiva e non alla sola apertura della partita Iva, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale.

Conseguentemente una impresa che apre per la prima volta la partita Iva nel mese di dicembre 2016, ma inizia nel mese di gennaio 2017 la propria attività produttiva rilevante ai fini Irap, non può beneficiare dell'agevolazione in parola.

Ai fini della corretta applicazione della norma regionale in commento, si specifica che per nuova impresa deve intendersi l'esercizio dell'attività del tipo imprenditoriale di cui all'articolo 55 del TUIR e non quindi anche le attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53 del medesimo testo unico.

Per espressa previsione normativa, sempre al comma 1, si evidenzia inoltre che non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale. In tale ambito, stante il carattere della novità della impresa unicamente sotto l'aspetto sostanziale, devono intendersi ricomprese nelle fattispecie di cui sopra precluse dal beneficio fiscale anche quelle attività derivanti da cessione di rami d'azienda, affitti di rami d'azienda o esercitate da soggetti passivi già operanti nelle Marche che avviano nuovi insediamenti produttivi, ovvero, procedono all'ampliamento di imprese esistenti.

Il comma 2 dispone che tale azzeramento dell'aliquota IRAP non si applica alle nuove imprese che cessano l'attività nel corso del periodo di imposta agevolato (ad esempio per una nuova impresa che cessa l'attività nel primo periodo di imposta agevolato, oppure, nel secondo periodo di imposta, in quest'ultimo caso mantiene però il beneficio fiscale riferito al primo anno di imposta).



Il comma 3 precisa tuttavia che possono applicare l'azzeramento dell'aliquota Irap anche le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio regionale nell'anno 2016 da una impresa con sede legale od operativa in un'altra regione. Resta inteso che se la nuova iniziativa produttiva intrapresa nella regione continua ad operare anche nel territorio di altre regioni, potrà applicare l'azzeramento dell'aliquota Irap previsto dalla norma regionale in commento solo sulla base dell'imponibile riferibile alle Marche, determinata in base alle regole di ripartizione territoriale dettate dall'articolo 4 del D.lgs. 446/1997.

Sono esclusi dall'agevolazione in questione, ai sensi del comma 4, i soggetti individuati all'articolo 16, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che applicano una aliquota diversa e più elevata rispetto agli altri soggetti passivi, pertanto, non possono avvalersi del beneficio le nuove attività avviate dalle imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, dai settori bancario e assicurativo e dalle pubbliche amministrazioni.

Il comma 5 reca disposizioni di carattere finanziario.

Il diritto all'esenzione non fa venir meno l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta. I controlli sulla corretta fruizione dell'agevolazione sono affidati all'Agenzia delle entrate ai sensi della convenzione prevista dall'articolo 10, comma 4, del D.lgs. 68/2011 per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'Irpef.

Il Responsabile della P.O.
Federalismo, fiscalità regionale ed entrate tributarie
(Massimo Vignoli)

Il Dirigente del servizio
(Maria Di Bonaventura)